



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

piazzale Europa n. 1 - 34127 Trieste - Italia

> progetto

LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DEGLI EDIFICI "F1" ED "F2" PRESSO IL COMPENSORIO EX OPP DI S. GIOVANNI IN TRIESTE, AD USO DELLA FACOLTA' E DEL DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA

> Responsabile Unico del Procedimento

Arch. ILIO CAMPANI
Sez. Edilizia e Affari Tecnici
tel. +39-040.558.7709; fax +39-040.558.3467; e-mail: ilio.campani@amm.units.it;

> Componenti ATI:
> CAPOGRUPPO

CAIREPRO
cooperativa
architetti e ingegneri
progettazione
via Gandhi, 1/d - 42123 Reggio Emilia (RE)
tel.: +39(0522)1538501 - fax: +39(0522)322127
e-mail:segreteria@cairep.it-c.f./p.iva:01704960358

PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA COORDINATA

Gruppo di lavoro:

- Arch. MAICHER BIAGINI
(responsabile progettazione architettonica)
- Ing. ARDILIO MAGOTTI
(coordinamento edile e attività specialistiche)
(responsabile progetto impianti elettrici)
- Arch. ANTONIO ARMAROLI
(progettazione architettonica)
- Ing. PAOLO GENTA
(responsabile progetto impianti idrici e meccanici)
- Arch. ANIELLO TAFURO
(coordinatore della sicurezza in fase di progettazione)
- Ing. ALBERTO CALZA
(responsabile progetto strutture)

collaboratori:

Ing. LETIZIA GILARDI
Ing. LUIGI CAVALLO
Arch. LORENZO VILLA
Ing. SIMONE FRATI

> MANDANTE

Arch. ENRICO FONTANILI
via Pavese n°14 - 42017 Novellara (RE)
tel.: +39 0522 661857

PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA ARCHITETTONICA

> MANDANTE

ARCHIDOMUS
STUDIO TECNICO ASSOCIATO

via Lazzaretto Vecchio, 10 - 34123 Trieste
tel.040 313088 fax.040 3225283
email: info@studioarchidomus.it
c.f. e partita IVA: 00798790325

RILIEVO A SUPPORTO DELLA PROGETTAZIONE

Geom. ARMANDO GILARDI
Geom. DAVIDE MEZZINA

COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE

Arch. ROBERTO FLAMINIO



> fase

PROGETTO ESECUTIVO

REV.	DATA	DESCRIZIONE - MOTIVO DELLA REVISIONE	REDATTO	CONTROLLATO	APPROVATO
01	28/02/2013	NOTE PER VALIDAZIONE PROGETTO			
00	06/04/2012	EMISSIONE			
TITOLO ELABORATO			AGGIORNAMENTO		
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PARTE I: (descrizione delle lavorazioni elenco descrittivo con prezzi)			NUMERO ELABORATO		
			E.AR.0.02a_01		
			DATA	PRATICA N°	
	06/04/2012	2873			
	SCALA	/			
PERCORSO FILE: M:\Pratiche\2873\DOC\20130122 - Correzioni validazione progetto\editabili correzioni in rosso\Copertine.dwg					

DEFINIZIONI

I termini che seguono, usati nel presente capitolato, indicheranno rispettivamente:

- COMMITTENTE od ENTE APPALTANTE o STAZIONE APPALTANTE o AMMINISTRAZIONE: UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRIESTE.
- APPALTATORE o DITTA APPALTATRICE o DITTA: la Ditta alla quale vengono affidate le forniture o l'esecuzione delle opere oggetto del presente capitolato;
- DIRETTORE DEI LAVORI: il tecnico abilitato ed incaricato dal Committente di sorvegliare i lavori e di impartire le disposizioni e gli ordini necessari affinché l'attuazione delle attività affidate all'Appaltatore avvenga in conformità ai documenti contrattuali;
- DIRETTORE DI CANTIERE: il professionista od il tecnico qualificato incaricato dall'Appaltatore di organizzare e condurre i lavori previsti nei documenti di contratto;
- OPERE EDILI: si intendono tutte le opere inerenti a pavimenti, pareti, porte, serramenti, sistemazione esterna e opere complementari come meglio specificate di seguito;
- OPERE IMPIANTISTICHE: si intendono tutte le opere inerenti agli impianti elettrici e speciali, termomeccanici e idrici-sanitari, come meglio specificato di seguito.
- EPU, E.P.U., TARIFFA: si intende l'elenco prezzi unitari contrattuale definito nell'art. 41 del D.P.R. n. 207/2010.
- LISTA: si intende la "lista delle categorie di lavoro e forniture previste per l'esecuzione dell'opera", definita nell'art. 119 del D.P.R. n. 207/2010.
- RIFERIMENTI NORMATIVI FONDAMENTALI:
 - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE D.Lgs 12 aprile 2006 n°163 e successive modificazioni ed integrazioni.
 - DPR 5 ottobre 2010 n°207 Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs 12 aprile 2006 n°163 e successive modificazioni ed integrazioni.
 - Capitolato Generale dei Lavori Pubblici DM del 19 aprile 2000 n° 145 per la parte ancora vigente.
 - D.Lgs 9 aprile 2008 n°81 Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
 - Legge Regionale Friuli Venezia Giulia n. 14 del 31.5.2002 e s.m.i.
 - Regolamento di attuazione della legge regionale n.14/2002, D.P.G.R. 0165/Pres. del 5.6.2003 e s.m.i.,
 - Capitolato Generale d'appalto di cui all'art 34 della legge regionale n. 14/2002, D.P.G.R. 0166/Pres. del 5.6.2003 e s.m.i,

CAPO I - DISPOSIZIONI NORMATIVE

Art.1 - Oggetto dell'appalto

1. L'appalto ha per oggetto i lavori, le forniture, le provviste e quant'altro necessario per eseguire i lavori di ristrutturazione e riqualificazione funzionale degli edifici "F1" e "F2" presso il comprensorio EX OPP di S. Giovanni in Trieste, ad uso facolta' del Dipartimento di psicologia.
2. Sono comprese tutte le opere murarie ed affini, le opere serramentistiche, le opere impiantistiche e le opere di sistemazione esterna occorrenti secondo quanto riportato nel presente Capitolato nell'Elenco Prezzi Unitari, nei disegni ed in ogni altro elaborato contrattuale. I lavori saranno eseguiti nel pieno rispetto delle condizioni stabilite contratto e nonchè secondo le particolarità tecniche del Progetto esecutivo.
3. Nel rapporto negoziale sono vincolanti tra le parti le disposizioni contenute nella Legge Regionale 31.5.2002, n. 14 e s.m.i, nel relativo Regolamento di attuazione della stessa Legge di cui al D.P.G.R. 0165/Pres. dd. 5.6.2003 e s.m.i., nonché nel Capitolato Generale d'appalto di cui al D.P.G.R. 0166/Pres. dd. 5.6.2003 e s.m.i, ed in ogni altra disposizione di legge nazionale o regionale in materia per quanto applicabile. Gli ambiti di esclusiva competenza statale restano regolati dal Codice dei Contratti - D.Lgs, n. 163/2006 e relativo Regolamento di attuazione DPR n. 207/2010. L'esecuzione dei lavori va sempre e comunque effettuata nel rispetto della vigente normativa in materia e secondo le regole dell'arte.

Art.2 - Ammontare dell'appalto e categoria prevalente, categorie scorparabili e subappaltabili

L'importo complessivo dei lavori posti a base di gara è pari ad € **5.820.000,00,-** (diconsi euro cinquemilioniottocentotrentamila/00) di cui € **202.000,00,-** (diconsi euro duecentoduemila/00) per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza che risultano fissi ed invariabili. Gli importi delle relative categorie dei lavori risultano nella tabella "A" allegata, che fa parte integrante del presente capitolato.

La tabella medesima riporta i gruppi di lavorazioni omogenee di cui all'art. 132, comma 3, del D.Lgs. 163/2006, all'articolo 43, commi 6, 7 e 8 e all'articolo 184 comma 1 del Regolamento generale D.P.R 207/2010 , con indicazione dell'incidenza percentuale delle diverse categorie di lavorazioni rispetto all'importo complessivo dei lavori.

1. Ai sensi dell'articolo 85 del Regolamento generale D.P.R. 207/2010 e dell'art. 118 del D.Lgs 163/2006 e in conformità all'allegato A al predetto regolamento, come evidenziato nella tabella "A" allegata al capitolato, i lavori sono classificati nella **categoria prevalente** di opere "**OG1**"

EDIFICI CIVILI ED INDUSTRIALI (Classifica IVbis che con incremento 20% copre € 4.200.00), per un importo di € **3.704.546,23 + IVA**.

In questa categoria confluiscono le opere classificabili nella categoria specializzata OS4 relativa all'esecuzione di impianti elevatori per € 63.493,84 che non può essere indicata come categoria a se stante essendo il valore delle opere inferiore a 150.000 euro ed inferiore al 10% dell'importo dell'appalto.

Oltre alla categoria prevalente sono previste le lavorazioni:

2. **Categorie “specializzate – strutture impianti e opere speciali”** di cui all'art. 37, comma 11, del D.Lgs. 163/2006 e dell'art. 107 del D.P.R. 207/2010 che superino sia il 15% dell'importo totale dei lavori a base d'asta sia il valore di 150.000 Euro, come evidenziato nella tabella “A” allegata al capitolato. Queste opere potranno essere eseguite direttamente dall'offerente solo nel caso sia in possesso delle relative qualificazioni, altrimenti dovrà essere costituito obbligatoriamente raggruppamento temporaneo di impresa di tipo verticale. Tali opere possono essere subappaltate fino al 30 % dell'importo della categoria stessa. Rimane inoltre la facoltà di eseguire tali opere ricorrendo all'istituto dell'avvalimento di cui all'art. 49 del D.Lgs. 163/2006:

Opera: OG11 impianti tecnologici € 1.876.000,00 + IVA, Classifica IV fino a € 2.582.000

In questa categoria di opere sono compresi gli impianti elettrici ed affini, l'impianto di riscaldamento e condizionamento, l'impianto idrico-sanitario ed antincendio.

3. **Categorie generali (OG)** di importo superiore a 150.000 Euro o al 10% dell'importo totale dei lavori a base di gara, con comprese nelle categorie “specializzate” previste nell'art. 107 del D.P.R. 207/2010, come evidenziato nella tabella “A” allegata al capitolato. Queste potranno essere eseguite direttamente dall'offerente solo nel caso sia in possesso delle relative qualificazioni; altrimenti dovranno essere subappaltate integralmente ai sensi e per gli effetti dell'art. 118 del D.Lgs. 163/2006, in conformità a quanto dichiarato in sede di gara; in alternativa potranno essere scorporate per essere assunte da impresa mandante, ovvero essere assunte dall'appaltatore o da mandante mediante l'istituto dell'avvalimento di cui all'art. 49 del D.Lgs. 163/2006.

Opera: OG2 restauro e manutenzione beni immobili sottoposti a tutela € 239.453,77+IVA, Classifica I fino a € 258,000.

In questa categoria di opere sono compresi i lavori di restauro delle facciate e delle scalinate interne ed esterne.

4. I lavori appartenenti a categorie generali o specializzate dell'allegato «A» al D.P.R. n. 207/2010, diverse da quella prevalente, di importo non superiore a Euro 150.000 possono essere realizzati dall'appaltatore anche se questi non sia in possesso dei requisiti di qualificazione per la relativa categoria; essi possono altresì, a scelta dello stesso appaltatore, essere scorporati per essere realizzati da un'impresa mandante ovvero realizzati da un'impresa subappaltatrice qualora siano stati indicati come subappaltabili in sede di offerta; in quest'ultimo caso l'impresa

subappaltatrice deve essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 90 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.;

5. Categorie specializzate a qualificazione non obbligatoria. Queste potranno essere eseguite direttamente dall'offerente; altrimenti potranno essere subappaltate integralmente ai sensi e per gli effetti dell'art. 118 del D.Lgs. 163/2006, quando dichiarato in sede di gara; in alternativa potranno essere scorporate per essere assunte da impresa mandante, ovvero essere assunte dall'appaltatore o da mandante mediante l'istituto dell'avvalimento di cui all'art. 49 del D.Lgs. 163/2006.
6. I lavori, per i quali vige l'obbligo di esecuzione da parte di installatori aventi i requisiti di cui al D.M. 37/2008 e s.m.i. e ai relativi regolamenti di attuazione approvato con D.P.R. n. 447 del 1991 e s.m.i., devono essere realizzati dall'appaltatore solo se in possesso dei predetti requisiti; In caso contrario essi devono essere realizzati da un'impresa mandante qualora l'appaltatore sia un'associazione temporanea di tipo verticale, ovvero da un'impresa subappaltatrice; in ogni caso l'esecutore deve essere in possesso dei requisiti necessari.
7. Si applicano comunque tutte le norme vigenti dell'appalto dei lavori.

Art.3 - Modalità di stipulazione del contratto

1. Il contratto è stipulato "a corpo" ai sensi dell'art. 16, comma 7 della L.R. 14/2002 e s.m.i.
2. L'importo contrattuale della parte di lavoro a corpo, come determinato in seguito all'applicazione del prezzo offerto dall'aggiudicatario rispetto all'importo della parte di lavoro a corpo posto a base di gara, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti, per tale parte di lavoro, alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alle singole quantità.
3. L'importo del contratto può variare, in aumento o in diminuzione, esclusivamente per la parte di lavori previsti a misura negli atti progettuali e nella "lista" delle lavorazioni e forniture previste per l'esecuzione dell'appalto di cui all'art. 119 del Regolamento D.P.R. n. 207/2010, in base alle quantità effettivamente eseguite o definite in sede di contabilità, fermi restando i limiti di cui all'articolo 27 della L.R. 14/2002 e s.m.i. e le condizioni previste dal presente Capitolato Speciale.
4. Per la parte di lavoro prevista a corpo negli atti progettuali e nella "lista", i prezzi offerti dall'aggiudicatario in sede di gara non hanno alcuna efficacia negoziale e l'importo complessivo dell'offerta determinato attraverso l'applicazione dei predetti prezzi resta fisso e invariabile. Allo stesso modo non hanno alcuna efficacia negoziale le eventuali quantità indicate dall'Amministrazione negli atti progettuali e nella "lista", ancorché rettificata o integrata dal concorrente, essendo obbligo esclusivo di quest'ultimo il controllo e la verifica preventiva della completezza e della congruità delle voci e delle quantità indicate dalla stessa Amministrazione, e la formulazione dell'offerta sulla sola base delle proprie valutazioni qualitative e quantitative, assumendone i rischi.

5. Per i lavori previsti a misura negli atti progettuali e nella "lista", i prezzi unitari offerti dall'aggiudicatario in sede di gara costituiscono i prezzi contrattuali e sono da intendersi a tutti gli effetti come "elenco dei prezzi unitari".
6. Gli eventuali prezzi unitari offerti dall'aggiudicatario in sede di gara, indicati in relazione al lavoro a corpo, sono per lui vincolanti esclusivamente per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell'art. 27 della L.R. 14/2002 e s.m.i., e che siano inequivocabilmente estranee ai lavori a corpo già previsti.

CAPO II - DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 4 - Interpretazione

1. In linea generale, le norme dei documenti di gara emessi dalla Stazione Appaltante, e cioè il Bando di gara, il Disciplinare di Gara, lo Schema di Contratto, nonché le eventuali norme e prescrizioni contenute o citate nel Modello A - Dichiarazione a corredo della Domanda di Partecipazione, prevalgono rispetto alle norme del presente C.S.A.
2. Solo in caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto, o fra i citati elaborati e le norme del capitolato speciale, o di norme del detto capitolato speciale tra loro non compatibili, o apparentemente non compatibili, e, in genere, in tutti i casi nei quali sia necessaria l'interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del capitolato speciale d'appalto e degli elaborati, fatta eccezione per quanto al precedente punto 1 dell'art. 4 del C.S.A., si procede applicando gli articoli in materia contenuti nel codice civile (1362 e ss.).

Art. 5 - Documenti contrattuali

1. L'appalto viene affidato sotto l'osservanza delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Capitolato Speciale d'appalto, integrante il progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che qui si intendono integralmente riportate, trascritte ed accettate.
2. Fanno parte del contratto, e vengono ad esso allegati:
 - a) Il Bando di gara;
 - b) Il Capitolato Speciale d'Appalto con suo allegato Tabella "A" - Categorie e sottocategorie di Lavorazioni omogenee".
 - c) La Lista delle lavorazioni e delle forniture (Scheda offerta) e gli ulteriori elaborati
 - d) L'elenco prezzi unitari
 - e) Il Disciplinare di gara redatto dall'amministrazione appaltante;
 - f) La Domanda di ammissione alla gara, che già riporta tutti gli elementi di informazione richiesti in sede di gara, e l'indicazione delle lavorazioni di cui è richiesto il subappalto;
 - g) l'offerta (allegato "A" oppure "A-bis") e la Lista (allegato B)

- h) Il/i Verbale/i di gara;
 - i) La dichiarazione di cui al "Modello Unico" ed ulteriori dichiarazioni e/o documenti nello stesso richiamati;
 - j) la cauzione definitiva (art. 30 comma 2 della L.R. n. 14/2002);
 - k) Il "Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC)" corredato dalle eventuali proposte integrative allo stesso, ed il "Piano operativo per la sicurezza (POS)" secondo le disposizioni ed i contenuti minimi di cui al D.P.R. n. 222 dd. 03.07.2003 e s.m.i., come modificati e integrati nel D.Lgs. n. 81/2008 e suoi Allegati e quanto disposto dagli artt. 30, 31,32,33 e 34 del C.S.A.
 - l) Gli elaborati grafici del progetto esecutivo come indicati all'art. 28 del D.P.Reg. 5/6/03 n. 0165/Pres.;
 - m) Gli elaborati tecnici e le relazioni illustrative e di calcolo del progetto esecutivo (da considerarsi allegati del capitolato speciale di appalto);
 - n) Le certificazioni e le dichiarazioni presentate dall'impresa aggiudicataria;
 - o) il Programma di Esecuzione dei lavori e il Cronoprogramma.
3. Sono contrattualmente vincolanti, oltre al Capitolato Generale d'Appalto, tutte le leggi e le norme attualmente vigenti in materia di lavori pubblici per quanto applicabili.

Art. 6 - Conoscenza delle condizioni dell'appalto

1. L'assunzione dell'appalto di cui al presente Capitolato implica da parte dell'Appaltatore la piena conoscenza degli elaborati progettuali, compreso il computo metrico e lo schema di contratto, delle condizioni locali visibili e non visibili, ispezionabili e non ispezionabili dei luoghi interessati ai lavori, del suolo e del sottosuolo (scavi, condotte, ecc.), della viabilità d'accesso, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, della presenza di materiali speciali e/o tossico-nocivi, degli oneri relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori nonché di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi.
2. L'appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi in tutte le parti visibili e non visibili, ispezionabili e non, anche nelle zone del fabbricato e del fondo non direttamente interessate ai lavori, delle problematiche idrogeologiche e geotecniche, dello stato in natura delle reti impiantistiche e delle infrastrutture, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori e che consentono l'esecuzione dei lavori medesimi. In conseguenza il prezzo stabilito per ogni singola opera non potrà subire variazioni in aumento anche per effetto di previsioni incomplete o erronee fatte dall'appaltatore nella determinazione del prezzo offerto in sede di gara o per incompletezza o inesattezza degli elaborati progettuali.

3. In particolare l'Appaltatore nel valutare l'offerta ha tenuto conto, oltre che di tutti gli oneri di cui al successivo art. 44 e oltre che di tutti gli obblighi derivati dal presente CSA, dall'elenco descrittivo dei lavori e delle forniture e dalle regole di buona esecuzione, anche dei seguenti oneri:
- formazione del cantiere, cartellonistica, illuminazione e recinzione, realizzazione delle opere provvisorie per l'esecuzione degli attraversamenti pensili;
 - fornitura in sito di tutti i materiali;
 - prestazioni per la manodopera;
 - noleggio di tutte le attrezzature necessarie di qualunque specie occorrenti allo svolgimento dei lavori;
 - rimozione, trasporto e mantenimento in magazzini temporanei protetti e successiva ricollocazione in opera o viceversa trasporto a discarica autorizzata di arredi, mobili, suppellettili e attrezzature e apparecchiature varie presenti nei luoghi interessati ai lavori;
 - discesa, carico, trasporto di qualunque natura ed entità e a qualsiasi distanza, compresi oneri di discarica;
 - costi della sicurezza ed igiene nell'ambito di cantiere;
 - costi dello smaltimento di materiali e/o rifiuti speciali o tossico-nocivi o comunque richiedenti particolare cautela comprensivi della redazione di piani di caratterizzazione, dei sondaggi e delle prove in sito ed in laboratorio e dell'acquisizione degli atti autorizzativi;
 - i costi di eventuali lavorazioni da eseguirsi per parti, tratti o per fasi distinte rispettando i tempi di maturazione dei getti o altre condizioni di esecuzione e le prescrizioni impartite dalla Direzione dei Lavori;
 - l'impianto e lo smontaggio e sgombero del cantiere, inclusa la realizzazione della gru di cantiere, l'accatastamento del materiale residuo, la realizzazione di opere provvisorie per l'esecuzione di attraversamenti pensili ed i trasporti in genere;
 - i costi delle lavorazioni impiantistiche che sono comprensivi anche dell'assistenza edile e dell'apertura e chiusura delle relative tracce;
 - l'utilizzazione degli spazi interni ed esterni dell'immobile per lo svolgimento di attività che non potranno essere interrotte nel corso dell'esecuzione dei lavori, e garantendo altresì livelli contenuti e tollerabili d'intensità sonora e di vibrazioni impattive nonché l'eliminazione di polveri e/o esalazioni di sostanze volatili maleodoranti o irritanti;
 - il pieno e costante funzionamento di tutte le opere impiantistiche presenti durante l'esecuzione dei lavori;
 - l'eventuale esecuzione di talune lavorazioni in orario serale o notturno o in giornate festive o prefestive previa prescrizione scritta del Direttore dei Lavori.

Tutto ciò non darà luogo all'appaltatore a richiesta di particolari indennizzi o richieste di speciali compensi, essendo i relativi oneri già compresi nei prezzi di appalto.

Le somme imputate per la realizzazione degli impianti sono comprensivi dei lavori demolitori e di riatto e dell'assistenza edile.

Art. 7 - Fallimento dell'esecutore e gravi inadempienze

1. In caso di fallimento dell'appaltatore l'Amministrazione si avvale, salvi ogni altro diritto ed azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dagli artt. 136 e 140 del D.Lgs.

PROGETTO ESECUTIVO - Lavori di ristrutturazione e riqualificazione funzionale degli edifici "F1" ed "F2" presso il comprensorio ex Opp di S. Giovanni - in Trieste, ad uso della Facoltà e del Dipartimento di Psicologia

163/06 e s.m.i.

Art. 8 - Rappresentante dell'appaltatore e domicilio

1. Per quanto previsto all'art. 2 del Capitolato Generale d'appalto DM 145/2000, l'appaltatore deve eleggere domicilio a Trieste, e ciò per tutta la durata e per tutti gli effetti del contratto, indicando l'esatto indirizzo sin dal momento in cui sorge il rapporto contrattuale.
2. A tale domicilio, oppure a mani proprie dell'appaltatore o di colui che lo rappresenta nella condotta dei lavori, vengono effettuate tutte le intimazioni, assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto di appalto.
3. L'appaltatore deve, altresì, comunicare, ai sensi e nei modi di cui all'art. 3 del Capitolato Generale d'appalto DM 145/2000, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere e a quietanzare.
4. Ogni variazione del domicilio deve essere tempestivamente comunicata al Responsabile del procedimento ed al Direttore dei Lavori.

Art. 9 - Norme generali su materiali, componenti, sistemi ed esecuzione

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, i sistemi e sottosistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge, regolamentari e normative in genere in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel Capitolato Speciale di appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso Capitolato.
2. Per quanto riguarda l'accettazione, la qualità e l'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si applicano, rispettivamente, gli articoli 25, 26 e 27 del Capitolato Generale d'appalto D.P.G.R. 0166/Pres. dd. 5.6.2003 e s.m.i, nonché quanto stabilito nella parte II "specifiche tecniche", del presente Capitolato speciale parte.

CAPO III- TERMINI DI ESECUZIONE

Art. 10 - Consegna e inizio dei lavori

1. La consegna e l'inizio dei lavori avvengono ai sensi e con le norme dell'art. 78 della vigente Legge Regionale;

2. L'appaltatore deve trasmettere all'Amministrazione, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove dovuta; egli trasmette altresì, a scadenza quadrimestrale, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, sia relativi al proprio personale che a quello delle imprese, il DURC e quanto previsto dalla normativa in vigore.

Art. 11 - Termini per l'ultimazione dei lavori

1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in giorni 660 (seicentosessanta) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
2. L'appaltatore si obbliga al rispetto del cronoprogramma dei lavori che potrà fissare scadenze inderogabili per l'approntamento delle opere necessarie all'inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre Imprese per conto dell'Amministrazione ovvero necessarie all'utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione, riferito alla sola parte funzionale dell'opera.

Art. 12 - Sospensioni e proroghe

1. Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche od altre circostanze speciali che impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, la Direzione dei Lavori, d'ufficio o su segnalazione dell'appaltatore, può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale. Sono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall'art. 27 della L.R. 14/2002 e s.m.i.
2. Sospensioni e proroghe sono regolate, nei casi previsti dalla legge, ai sensi dell'art. 82 del Regolamento di attuazione D.P.G.R. 0165/Pres. dd. 5.6.2003 e s.m.i e degli artt. 22, 23, 24 del Capitolato Generale d'Appalto D.P.G.R. 0166/Pres. dd. 5.6.2003 e s.m.i.
3. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:
 - a. il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
 - b. l'adempimento di prescrizioni o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal Direttore dei Lavori, dal Coordinatore per l'esecuzione dei lavori o dagli Organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza;
 - c. l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per l'esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla Direzione dei Lavori o espressamente approvati da questa;
 - d. il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;

- e. il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal capitolato speciale d'appalto;
- f. la mancanza dei materiali occorrenti o la ritardata consegna degli stessi da parte delle ditte fornitrici;
- g. le eventuali controversie tra l'appaltatore, i fornitori, i sub-affidatari ed altri incaricati nonché le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale dipendente.

Art. 13 - Penali in caso di ritardo

1. Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'esecuzione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo, viene applicata una penale pari all'uno per mille dell'importo lavori.
2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:
 - a. nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal Direttore dei Lavori per la consegna degli stessi;
 - b. nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal Direttore dei Lavori;
 - e. nel rispetto dei termini imposti dalla Direzione dei Lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati;
 - c. nel rispetto delle soglie temporali fissate a tale scopo nel cronoprogramma dei lavori;
 - d. nel rispetto del termine stabilito per la presentazione della documentazione.
3. Le penali vanno contabilizzate sullo stato finale e, se del caso e a discrezione della D.L., sull'ultimo stato d'avanzamento come provvisoria detrazione, e sempreché questo sia stato redatto dopo l'ultimazione dei lavori.
4. L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non può superare il 10 per cento dell'importo contrattuale. Qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l'istituto della risoluzione del contratto.
5. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Amministrazione a causa dei ritardi.

Art. 14 - Programma esecutivo dei lavori e cronoprogramma

1. Entro la data fissata per la stipula del contratto, e comunque prima dell'eventuale consegna dei lavori in via d'urgenza prima della predetta stipula, l'appaltatore predispone e consegna alla Direzione Lavori un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, scelte imprenditoriali ed organizzazione lavorativa, riportando, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione, l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite.

2. Detto programma deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato con un visto dalla Direzione Lavori.
3. Il programma esecutivo dei lavori può essere modificato o integrato dall'Amministrazione, mediante ordine di servizio, in tutte le ipotesi (ivi comprese quelle derivanti da terzi estranei al contratto) in cui ciò risulti necessario alla miglior esecuzione dei lavori ovvero ciò sia imposto da esigenze in materia di sicurezza.
4. Fatte salve le corrispondenti norme del Disciplinare di Gara, I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dall'Amministrazione e integrante il progetto esecutivo. Tale cronoprogramma può essere modificato dalla medesima Amministrazione al verificarsi di particolari e motivate condizioni.

Art. 15 - Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini

1. L'eventuale ritardo dell'appaltatore rispetto ai termini per l'ultimazione dei lavori o sulle scadenze esplicitamente fissate allo scopo dal programma temporale superiore a 30 (trenta) giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi e con le procedure e cautele dell'art. 17 del Capitolato Generale d'Appalto D.P.G.R. 0166/Pres. dd. 5.6.2003 e s.m.i. , e dell'art. 1456 c.c.
2. La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell'appaltatore.
3. Sono a carico dell'appaltatore tutti i danni derivanti all'Amministrazione in relazione alla risoluzione del contratto

CAPO IV – DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 16 - Anticipazione

1. All'Appaltatore non è dovuta alcuna anticipazione.

Art. 17 - Pagamenti in acconto

1. I pagamenti avvengono per stati di avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento ogni volta che i lavori eseguiti, aumentati degli eventuali materiali utili a piè d'opera depositati in cantiere (questi ultimi valutati per la metà del loro importo), contabilizzati in base al prezzo di offerta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, raggiungano un importo netto non inferiore a Euro 250.000,00.- (Euro duecentocinquantamila/00) al netto della ritenuta di cui al comma 2, con le modalità previste dall'art. 12 del Capitolato Generale d'Appalto D.P.G.R. 0166/Pres. e s.m.i.

2. A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento) - di cui all'articolo 7, comma 2, del Capitolato Generale D.P.G.R. 0166/Pres. e s.m.i, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.
3. Il certificato di pagamento deve essere emesso nei termini previsti dall'art. 14 del Capitolato Generale d'Appalto D.P.G.R. 0166/Pres. e s.m.i.
4. Entro i successivi 90 (novanta) giorni dovrà essere altresì disposto il pagamento degli importi dovuti in conformità al sopra citato art. 14 del Capitolato Generale d'Appalto D.P.G.R. 0166/Pres. e s.m.i, previa emissione di regolare fattura da parte dell'Appaltatore.
5. L'Amministrazione provvede al pagamento del certificato entro i successivi 30 (trenta) giorni, mediante emissione dell'apposito mandato e l'erogazione a favore dell'Appaltatore.
6. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 (novanta) giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore e, comunque, non imputabili al medesimo, l'appaltatore può chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo ai sensi dell'art. 110, comma 3 del Regolamento D.P.G.R. 0165/Pres. e s.m.i.

Art. 18 - Pagamenti a saldo

1. Il conto finale dei lavori è redatto entro 60 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale.
2. Il conto finale dei lavori è sottoscritto dall'appaltatore entro 30 giorni dalla sua redazione
3. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all'art. 7, comma 2 del Capitolato Generale d'Appalto D.P.G.R. 0166/Pres. e s.m.i, nulla ostando, è pagata entro 90 giorni dopo l'avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.
4. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria ai sensi dell'art. 150 del Regolamento D.P.G.R. 0165/Pres. e s.m.i, non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, comma 2 del codice civile.
5. La garanzia fideiussoria di cui al comma 4 deve avere validità ed efficacia non inferiore a 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori e può essere prestata, a scelta dell'appaltatore, mediante adeguamento dell'importo garantito o altra estensione avente gli stessi effetti giuridici, della garanzia fideiussoria già depositata a titolo di cauzione definitiva al momento della sottoscrizione del contratto.
6. Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima

che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.

Ad. 19 - Revisione prezzi

1. Ai sensi dell'ad. 133, commi 2 e 3, del D.Lgs 163/06 e s.m.i, è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, comma 1, del codice civile.
2. Qualora, per cause non imputabili all'appaltatore, la durata dei lavori si protragga fino a superare i due anni dal loro inizio, al contratto si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d'asta, aumentato di una percentuale, determinata con D.M., da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell'anno precedente sia superiore al 2 per cento, all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l'ultimazione dei lavori stessi.

Art. 20 - Cessione del contratto

1. E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

Art. 21 - Cessione dei crediti

1. La cessione dei crediti è ammessa unicamente secondo quanto disposto dalle norme di legge in materia, ai sensi del combinato disposto della L. 21.2.1991, n. 52, dall'art. 117 del D.Lgs, 163/06 e s.m.i. e comunque, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Amministrazione prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal Responsabile del procedimento.
2. Resta, in particolare, salva la facoltà dell'Amministrazione, per quanto disposto all'art. 117 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., di rifiutare la cessione del credito con comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro 45 giorni dalla ricezione della notificazione dell'atto di cessione.

CAPO V - CRITERI PER LA LIQUIDAZIONE DEI LAVORI

Art. 22 - Valutazione dei lavori

1. La contabilizzazione dei lavori a misura è effettuata **a corpo** in conformità alle disposizioni vigenti.
2. La valutazione del lavoro a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nell'enunciazione e nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che

possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.

3. Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regole dell'arte.
4. La contabilizzazione dei lavori **a corpo** è effettuata applicando all'importo totale di ogni singola categoria di lavori riportate nella tabella "A" allegata, una percentuale corrispondente all'effettivo avanzamento dei lavori, stimato dal Direttore dei Lavori in contraddittorio con l'appaltatore.
5. L'importo di ogni categoria di lavori è determinata applicando all'importo netto di aggiudicazione dei lavori le percentuali convenzionali relative alle singole categorie dei lavori riportate nella tabella "A". La tabella "A" infatti riporta i gruppi di lavorazioni omogenee di cui all'art. 132, comma 3, del D.Lgs. 163/2006, all'articolo 43, commi 6, 7 e 8 e all'articolo 184 comma 1 del Regolamento generale D.P.R. 207/2010, con indicazione dell'incidenza percentuale delle diverse categorie di lavorazioni rispetto all'importo complessivo dei lavori.
6. La lista delle voci e delle quantità relative ai lavori a corpo non ha validità ai fini del presente articolo, in quanto l'appaltatore era tenuto, in sede di partecipazione alla gara, a verificare le voci e le quantità richieste per l'esecuzione completa dei lavori progettati, ai fini della formulazione della propria offerta e del conseguente corrispettivo.
7. Gli oneri per la sicurezza, di cui all'art. 2, sono contabilizzati in percentuale corrispondente all'effettivo avanzamento dei lavori, stimato dal Direttore dei Lavori in contraddittorio con l'appaltatore.

Art. 23 - Valutazione dei lavori a misura e in economia

1. Saranno ammessi lavori a misura o in economia esclusivamente nell'ambito attuativo di varianti in corso d'opera, redatte in conformità alle vigenti normative ed a quanto fissato nell'art. 28 del presente capitolato, regolarmente approvate e finanziate.
2. Per eventuali lavori da contabilizzare a misura o in economia si procede secondo le relative speciali disposizioni. Si procederà all'esecuzione dei lavori a misura e in economia solo dopo l'assenso della Direzione dei Lavori. Gli operai dovranno essere idonei al lavoro per i quali sono richiesti e dovranno essere provvisti dei necessari attrezzi.
3. La contabilizzazione dei lavori a misura e in economia è effettuata secondo i prezzi unitari contrattuali per l'importo delle prestazioni e delle somministrazioni fatte dall'impresa stessa.

4. Gli oneri per la sicurezza, per la parte eseguita a misura e in economia, sono contabilizzati separatamente con gli stessi criteri.

CAPO VI - GARANZIE

Art. 24 - Cauzione provvisoria

1. Ai sensi dell'art. 75, comma 1 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. è richiesta una cauzione provvisoria pari al 2 per cento dell'importo preventivato dei lavori da appaltare, da prestare al momento della partecipazione alla gara. Il sottoscrittore deve presentare la cauzione provvisoria sotto forma di polizza con firma autenticata presso uno studio notarile ai sensi dell'art. 4 della L.R. 04.01.1995 n. 3 e s.m.i.

Art. 25 - Garanzia fideiussoria o cauzione definitiva

1. Ai sensi dell'art. 113, comma 1 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. è richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale; qualora l'aggiudicazione sia fatta in favore di un'offerta inferiore all'importo a base d'asta in misura superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti la predetta misura percentuale; ove il ribasso sia superiore al 20% l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. Si applica l'art. 75, comma 7 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.
2. La garanzia fideiussoria è prestata mediante polizza bancaria o assicurativa, emessa da istituto autorizzato, con durata non inferiore a dodici mesi oltre il termine previsto per l'ultimazione dei lavori; essa è presentata in originale alla Amministrazione prima della formale sottoscrizione del contratto. Il sottoscrittore deve presentare garanzia fideiussoria sotto forma di polizza con firma autenticata presso uno studio notarile ai sensi dell'art. 4 della L.R. 04.01,1995 n. 3 e s.m.i.
3. Approvato il certificato di collaudo ovvero il certificato di regolare esecuzione, la garanzia fideiussoria si intende svincolata ed estinta di diritto, automaticamente, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.
4. L'Amministrazione può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d'ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale dell'Amministrazione senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.
5. La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata qualora, in corso d'opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dall'Amministrazione; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento

degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.

Art. 26 - Riduzione delle garanzie

1. L'importo della cauzione provvisoria è ridotto al 50 per cento per i concorrenti in possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, ovvero di dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, ai sensi dell'art. 40 comma 7 e dell'art. 75, comma 7, del D. Lgs. 163/06e s.m.i., purché riferiti univocamente alla tipologia di lavori della categoria prevalente.
2. L'importo della garanzia fideiussoria è ridotto al 50 per cento per l'appaltatore in possesso delle medesime certificazioni o dichiarazioni di cui al comma 1, ai sensi dell'art. 40 comma 7 del D.Lgs. 163/06 s.m.i.
3. In caso di associazione temporanea di concorrenti le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate qualora il possesso delle certificazioni o delle dichiarazioni di cui al comma 1 sia comprovato da tutti i concorrenti facenti parte dell'associazione medesima.

Art. 27 - Assicurazione a carico dell'impresa

1. Ai sensi dell'art. 129, comma 1, del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., l'appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, a produrre una polizza che tenga indenne l'Amministrazione da tutti i rischi di esecuzione ed assicuri l'Amministrazione stessa contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori.
Il massimale, nel primo caso, non deve risultare inferiore a Euro 3.000.000,00- (Euro tremilioni/00) e, nel secondo caso, non deve risultare inferiore a Euro 1.500.000,00.- (un milione cinquecentomila/00).
2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Le stesse polizze devono inoltre recare espressamente il vincolo a favore della Amministrazione e sono efficaci senza riserve anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore.
3. La polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione, da qualsiasi causa determinati, deve coprire tutti i danni subiti dall'Amministrazione a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo solo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore.
4. La polizza per la responsabilità civile deve prevedere:
 - a. la copertura dei danni che l'appaltatore debba risarcire quale civilmente responsabile verso prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti all'obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso i

dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo commesso dall'impresa o da un suo dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi dell'articolo 2049 del codice civile, e danni a persone dell'impresa, e loro parenti o affini, o a persone dell'Amministrazione occasionalmente o saltuariamente presenti in cantiere e a consulenti dell'appaltatore o della medesima Amministrazione;

- b. la copertura dei danni biologici;
 - c. l'indicazione che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti dell'Amministrazione autorizzati all'accesso al cantiere, della Direzione dei Lavori, dei Coordinatori per la sicurezza e loro collaboratori autorizzati e dei Collaudatori in corso d'opera.
5. Le garanzie di cui al presente articolo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici.
 6. Qualora l'appaltatore sia un'Associazione Temporanea di concorrenti le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.

CAPO VII - ESECUZIONE DEI LAVORI

Art. 28 - Variazione dei lavori

1. L'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell'appalto quelle varianti che, a suo insindacabile giudizio, ritenga opportune senza che l'impresa appaltatrice possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dall'art. 27 della L.R. 14/2002 e s.m.i., dagli art. 83, 84, 85 del Regolamento D.P.G.R. 0165/Pres. e s.m.i, e dagli articoli 29 e 30 del Capitolato Generale d'Appalto D.P.G.R. 0166/Pres. e s.m.i.
2. Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della Direzione Lavori.
3. Qualunque reclamo o riserva che l'appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto alla Direzione Lavori prima dell'esecuzione dell'opera oggetto della contestazione.
4. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell'inizio dell'opera oggetto di tali richieste
5. Non sono considerati varianti gli interventi disposti dal Direttore dei Lavori per risolvere

aspetti di dettaglio e per far predisporre i lavori nel pieno rispetto della regola d'arte.

6. Sono ammesse, nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, sempre che non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto.

Art. 29 - Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi

1. Le eventuali variazioni delle quantità dei lavori a misura previsti dall'appalto sono computate mediante l'applicazione dei prezzi di cui alla lista delle lavorazioni e forniture (scheda offerta) con i prezzi indicati dall'Appaltatore in sede di gara.
2. Qualora tra i prezzi di cui alla lista delle lavorazioni e forniture (scheda offerta) come determinati ai sensi degli art. 3) e 5) del presente Capitolato, non siano previsti prezzi necessari per i lavori in variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante redazione di apposito verbale di concordamento.

CAPO VIII - SICUREZZA NEI CANTIERI

Art. 30 - Norme di sicurezza generali

1. I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti, anche di carattere locale, in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e, in ogni caso, in condizione di permanente sicurezza e igiene.
2. L'appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
3. L'appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.

Art. 31 - Sicurezza sul luogo di lavoro

1. L'appaltatore è obbligato a fornire alla Amministrazione, entro 30 giorni dall'aggiudicazione, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore, ed alla più stretta osservanza delle disposizioni vigenti in materia di prevenzione e tutela dei lavoratori.
2. L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., nonché le specifiche disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni

previste nel cantiere.

3. Le gravi e ripetute violazioni delle norme sulla sicurezza da parte dell'appaltatore, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 della L.R. 14/02 e s.m.i.

Art. 32 - Piani di sicurezza

1. L'appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la progettazione e messo a disposizione da parte dell'Amministrazione, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.
2. L'appaltatore può presentare direttamente al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza di coordinamento per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza.
3. L'appaltatore ha diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull'accoglimento o il rigetto delle proposte presentate. Le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore.
4. L'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.

Art. 33 - Piano operativo di sicurezza

1. L'appaltatore, entro i termini fissati dal Disciplinare di gara redatto dalla Stazione Appaltante, deve predisporre e consegnare al Direttore dei Lavori ed al Coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza (P.O.S.) per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori.
2. Il piano operativo di sicurezza comprende il documento di valutazione dei rischi come previsto dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. ed i relativi adempimenti e notificazioni, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.
4. Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., e come tale è parte integrante del contratto d'appalto.

Art. 34 - Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

1. L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti in esso descritti.
2. Trovano notazione le norme contenute nell'art. 131 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. relativamente ai piani di sicurezza che devono essere redatti in conformità alle direttive 89/391 /CEE del Consiglio del 12 giugno 1989, 92/57/CEE del Consiglio del 24 giugno 1992, alla relativa normativa nazionale di recepimento, ai regolamenti di attuazione ai sensi dell'art. 131, comma 1 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i. ed alla migliore disciplina tecnica in materia.
3. L'impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta del committente o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L'appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.
4. I piani di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto.
5. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

CAPO IX – SUBAPPALTO

Art. 35 - Subappalto

1. Fermo restando che il contratto non può essere, comunque, ceduto, a pena di nullità, tutte le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono scorporabili o subappaltabili a scelta del concorrente e come di seguito specificato:
 - a. è vietato il subappalto o il subaffidamento in cottimo dei lavori appartenenti alla categoria prevalente per una quota superiore al 30 per cento, in termini economici, dell'importo dei lavori della stessa categoria prevalente;
 - b. fermo restando il divieto di cui alla lettera c) i lavori delle categorie diverse da quella prevalente possono essere subappaltati o subaffidati in cottimo per la loro totalità, alle condizioni di cui al presente articolo;
 - c. il subappalto o il subaffidamento in cottimo dei lavori costituenti strutture, impianti e opere speciali qualora una o più di tali opere superi il valore del 15% dell'importo totale dei lavori, è disciplinato con i limiti e le condizioni di cui all'art. 37, comma 11 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.
 - d. i lavori delle categorie diverse da quella prevalente, appartenenti alle categorie indicate come a "qualificazione obbligatoria" nell'allegato A al D.P.R. 207/2010 e s.m.i., devono essere

obbligatoriamente subappaltati, qualora l'appaltatore non abbia i requisiti per la loro esecuzione.

2. L'affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione dell'Amministrazione, alle seguenti condizioni:
 - a. che l'appaltatore abbia indicato, all'atto dell'offerta, i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo; l'omissione delle indicazioni sta a significare che il subappaltatore non intende avvalersi del subappalto ed il ricorso al subappalto o al cottimo è, pertanto, vietato e non può essere autorizzato;
 - b. che l'appaltatore provveda, contestualmente all'istanza, al deposito di copia autentica del contratto di subappalto presso la Amministrazione, unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 del codice civile, con l'impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di Associazione Temporanea, Società di imprese o Consorzio, analoga dichiarazione deve essere resa da ciascuna delle imprese partecipanti all'Associazione, Società o Consorzio;
 - c. che l'appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso l'Amministrazione, ai sensi della lettera b), trasmetta, negli stessi termini, alla stessa Amministrazione la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e all'importo dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo;
 - d. che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 10 della L. n. 575 del 1965, e s.m.i. per quanto applicabile. Resta fermo che, ai sensi dell'art. 12, comma 4 dello stesso D.P.R. 252/1998 e s.m.i., il subappalto è vietato, a prescindere dall'importo dei relativi lavori, qualora per l'impresa subappaltatrice sia accertata una delle situazioni indicate dall'art. 10, comma 7 del citato D.P.R. 252/1998 e s.m.i.; viene comunque applicata la normativa vigente al momento dell'istanza di subappalto.
3. Il subappalto e l'affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dall'Amministrazione in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore; l'autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che l'Amministrazione abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per l'affidamento del subappalto.
4. L'affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:
 - a. l'appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall'aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20 per cento;
 - b. nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell'indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell'importo dei medesimi;

- c. le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l'appaltatore, dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;
- d. le imprese subappaltatrici, per tramite dell'appaltatore, devono trasmettere all'Amministrazione, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici, nonché il DURC e copia del Certificato d'Iscrizione alla Camera di Commercio; devono altresì trasmettere prima dell'emissione del Certificato di Pagamento, e comunque a scadenza quadrimestrale, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva ed il DURC.
5. Le presenti disposizioni si applicano anche alle Associazioni Temporanee di Imprese e alle Società consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili, nonché nei confronti delle società cooperative,
6. Ai fini del presente articolo è considerato subappalto, ai sensi dell'art. 118, comma 11 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, qualora singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto di subappalto,
7. I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto e, pertanto, il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori. Fanno eccezione al predetto divieto la fornitura con posa in opera di impianti, strutture e di opere speciali individuate nel comma 2 dell'art. 170 del D.P.R. 207/2010 ossia gli impianti e le opere speciali di cui all'art. 107, comma 2, lett. f), g), m), o), p) dello stesso D.P.R.; in tali casi il fornitore o il subappaltatore, per la posa in opera o il montaggio, può avvalersi di imprese di propria fiducia per le quali non sussista alcuno dei divieti di cui al comma 2, lettera d) del presente articolo.
8. È fatto obbligo all'appaltatore di comunicare all'Amministrazione, per tutti i sub-contratti, il nome del subcontraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati, In difetto e/o anche in parziale omissione di tale comunicazione, ogni e qualsiasi evenienza che dovesse verificarsi in cantiere (a titolo esemplificativo in relazione alla sicurezza ed alla incolumità di persone o agli adempimenti contributivi) sarà integralmente addebitabile all'appaltatore. E' inoltre obbligatoria l'osservanza delle vigenti norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari, che saranno richiamate nel Contratto d'appalto.

Art. 36 - Responsabilità in materia di subappalto

1. L'appaltatore resta, in ogni caso, responsabile nei confronti dell'Amministrazione per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando l'Amministrazione medesima da

ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.

2. Il Direttore dei Lavori ed il Responsabile del procedimento, nonché il Coordinatore per l'esecuzione in materia di sicurezza, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le previsioni di legge.
3. Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., ferma restando la possibile risoluzione del contratto da parte dell'Amministrazione.

Art. 37 - Pagamento dei subappaltatori

1. L'Amministrazione non provvederà al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti. A tale riguardo l'appaltatore è obbligato a trasmettere alla medesima Amministrazione, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate.

CAPO X – CONTROVERSIE

Art. 38 - Controversie

1. Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili, in relazione alle quali l'importo economico dell'opera possa variare in misura non inferiore al 10% dell'importo contrattuale, il Direttore dei Lavori ne dà immediata comunicazione al Responsabile del procedimento, trasmettendo, nel più breve tempo possibile, la propria relazione riservata. Il predetto Responsabile del procedimento procede secondo i termini indicati agli artt. 35 e 36 della L.R. 14/2002 e s.m.i.
2. Tutte le controversie, ivi comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario, saranno deferite alla cognizione della competente Autorità Giudiziaria Ordinaria. Il Foro competente è quello di Trieste, La Stazione Appaltante preciserà negli atti di gara se intende o meno inserire la clausola compromissoria (art. 36 L.R. n. 14/2002 e s.m.i. e art. 241 del Codice dei Contratti).
3. Sulle somme contestate e riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi legali cominciano a decorrere 60 giorni dopo la data di sottoscrizione dell'accordo bonario, successivamente approvato dalla Amministrazione, ovvero dall'emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le controversie.
4. Nelle more della risoluzione delle controversie l'appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Amministrazione.

Art. 39 - Risoluzione dei contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori

1. L'Amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei casi previsti dagli artt. 135 e 136 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., e con le procedure e cautele dell'art. 17 del Capitolato Generale d'Appalto D.P.G.R. 0166/Pres. dd. 5.6.2003 e s.m.i. e dell'art. 1456 c.c. ; e, in particolare, nei seguenti casi:
 - a. frode nell'esecuzione dei lavori;
 - b. inadempimento alle disposizioni del Direttore dei Lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
 - c. manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
 - d. inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
 - e. sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
 - f. rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
 - g. subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
 - h. non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
 - i. nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al D.Lgs, 81/2008 e s.m.i. e dei piani di sicurezza, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal Direttore dei Lavori, dal responsabile del procedimento o dal coordinatore per la sicurezza.
2. Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dall'Amministrazione è fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.
3. In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dall'Amministrazione si fa luogo, in contraddittorio fra il Direttore dei Lavori e l'appaltatore o suo rappresentante ovvero, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione dell'Amministrazione per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.
4. Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione dell'Amministrazione, nel seguente modo:

- a. ponendo a base d'asta del nuovo appalto l'importo lordo dei lavori di completamento da eseguire d'ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l'ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d'asta nell'appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d'opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti, e l'ammontare lordo dei lavori eseguiti dall'appaltatore inadempiente medesimo;
 - b. ponendo a carico dell'appaltatore inadempiente;
1. l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e l'importo netto degli stessi risultante dall'aggiudicazione effettuata in origine all'appaltatore inadempiente;
 2. l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d'asta opportunamente maggiorato;
 3. l'eventuale maggiore onere per l'Amministrazione per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.

CAPO XI - ULTIMAZIONE LAVORI

Art. 40 - Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione

1. Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell'impresa appaltatrice il Direttore dei Lavori redige il certificato di ultimazione dei lavori medesimi ed entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori lo stesso Direttore procede all'accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite.
2. In sede di accertamento sommario, il Direttore dei Lavori senza pregiudizio di successivi accertamenti rileva e verbalizza eventuali vizi e difformità di costruzione che l'impresa appaltatrice è tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal Direttore dei Lavori, fatto salvo il risarcimento del danno dell'ente appaltante. Si dovrà osservare la tempistica per la piena agibilità dell'edificio di cui al successivo art. 44.1.5, punti c. e d., del presente C.S.A. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall'apposito articolo del presente Capitolato Speciale, proporzionalmente all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.
3. L'ente appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito verbale immediatamente dopo l'accertamento se questo ha avuto esito positivo, ovvero nel termine assegnato dalla Direzione Lavori ai sensi dei commi precedenti.

4. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l'approvazione finale del collaudo o del certificato di regolare esecuzione da parte dell'ente appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dal successivo art. 41.

Art. 41 - Termini per il collaudo

1. Il certificato di collaudo è emesso entro di sei mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi.
2. L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al presente contratto avvengono con approvazione del predetto certificato che ha carattere provvisorio.
3. Il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere approvato dall' Amministrazione; il silenzio di quest'ultima protrattosi per due mesi oltre il predetto termine di due anni equivale ad approvazione.
4. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dall' Amministrazione prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.
5. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, degli atti di collaudo; resta nella facoltà dell' Amministrazione richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.
6. Durante l'esecuzione dei lavori l'Amministrazione può comunque effettuare operazioni di verifica volte a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel capitolato speciale o nel contratto.

Art. 42 - Presa in consegna dei lavori ultimati

1. L'Amministrazione si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche subito dopo l'ultimazione dei lavori, nel rispetto di quanto prescritto all'art. 44.1.5, punti c. e d., del presente C.S.A. In tale ipotesi, da comunicarsi all'appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non può opporsi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta. Egli può richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.
2. La presa di possesso da parte dell'Amministrazione avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del Direttore dei Lavori o per mezzo del responsabile del procedimento, in presenza dell'appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.

Capo XII - Oneri ed obblighi a carico dell'appaltatore

Art. 43 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

1. L'appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti, contratti nazionali di lavoro e accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori e, in genere, norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, in applicazione dell'art. 32 della L.R. 14/2002 e s.m.i. ed in particolare:
 - a. nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;
 - b. i suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
 - c. è responsabile in rapporto all'Amministrazione dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti dell'Amministrazione;
 - d. è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dall'art. 118, commi 6 e 6-bis del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. e degli art. 4,5,6 del regolamento generale D.P.R. 207/2010 e s.m.i.
2. In caso di inottemperanza, accertata dall'Amministrazione o ad essa segnalata da un ente preposto, la medesima Amministrazione comunica all'appaltatore l'inadempienza accertata e procede a una detrazione del 20 per cento sui pagamenti in acconto se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra. Il pagamento all'impresa appaltatrice delle somme accantonate non è effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti. In caso di crediti insufficienti allo scopo, si procede all'escussione della garanzia fideiussoria.

Art. 44 - Oneri ed obblighi diversi a carico dell'appaltatore

1. Oltre agli oneri di cui alla L.R. 14/2002 e s.m.i. e di relativi Regolamento e Capitolato Generale d'Appalto, al D.Lgs. 81/08 e s.m.i., al D.Lgs. 163/06 e s.m.i. per quanto applicabile e al presente Capitolato speciale, nonché a quanto previsto dagli elaborati progettuali e da tutti i piani per le misure di sicurezza ed igiene dei lavoratori, sono a carico dell'Appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono senza che ciò comporti alcun onere aggiuntivo per l'Amministrazione:

1.1. Oneri e obblighi generali

- a. la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal Direttore dei Lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d'arte, richiedendo al medesimo Direttore dei Lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere, In ogni caso l'appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti di propria iniziativa;
- b. l'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità e la salute degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell'appaltatore, restandone sollevati l'Amministrazione nonché il personale preposto alla Direzione e sorveglianza dei lavori e coordinamento della sicurezza;
- c. la responsabilità totale ed esclusiva delle opere realizzate, dei materiali e delle attrezzature depositate in cantiere, anche se non di sua proprietà, dal momento della consegna dei lavori alla presa in consegna da parte dell'Amministrazione;
- d. la custodia e la conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;
- e. il provvedere a proprie spese all'allaccio e fornitura delle linee dell'energia elettrica e delle condutture idrauliche necessarie all'esecuzione del contratto;
- f. la piena e diretta osservanza delle norme tecniche vigenti derivanti da leggi, decreti, circolari e regolamenti con particolare riguardo ai regolamenti edilizi, d'igiene, di polizia urbana, di fognatura e di altra impiantistica stradale, di disposizioni ed ordini impartite dall'Azienda Servizi Sanitari, dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, dall'ARPA, dalle aziende erogatrici dei servizi luce, acqua e gas, ecc.;
- g. la nomina, di un tecnico qualificato per la direzione del cantiere di provata esperienza professionale, il quale dovrà prestare con continuità la propria opera nell'ambito del cantiere dall'inizio all'ultimazione dei lavori, e presenziare a nome e per conto dell'Appaltatore a tutti i rilievi di consegna, di liquidazione, delle prove di verifica ed alle misurazioni in corso di lavoro in concorso con il personale della Direzione Lavori. Il nominativo dovrà essere comunicato alla Direzione dei Lavori ed essere di gradimento dell'Amministrazione;
- h. la redazione dei calcoli e dei disegni esecutivi di dettaglio di eventuali lavorazioni edili, strutturali, impiantistiche che siano anche parzialmente difformi da quelle previste e siano comunque assentite dalla Direzione dei Lavori.

1.2. Oneri e obblighi organizzativi

- a. il mantenimento di una sede operativa nell'ambito del territorio comunale, munita di recapito telefonico adeguatamente presidiato (con esclusione di segreteria telefonica o di altri sistemi automatizzati) almeno durante le giornate lavorative e di fax e telefono cellulare;
- b. la costruzione e la manutenzione, entro il recinto del cantiere, di uno o più locali ad uso ufficio del personale di direzione lavori, assistenza e coordinamento alla sicurezza, arredati, illuminati e provvisti di armadio chiuso a chiave, tavolo, sedie, computer con idoneo sistema operativo;
- c. la redazione prima dell'inizio delle lavorazioni di una perizia tecnica redatta da un tecnico abilitato all'esercizio della libera professione ed iscritto all'Albo Professionale, con allegata una documentazione fotografica accertante lo stato dei luoghi, delle aree e dei fabbricati adiacenti, il loro stato conservativo e la presenza di eventuali fenomeni di dissesto strutturale in atto o preesistenti, nonché l'esecuzione di sondaggi diretti, verifiche, prove in sito e da campioni in laboratorio come eventualmente richiesto dalla Direzione dei Lavori, nonché la redazione, presentazione, approvazione ed attuazione del relativo Piano di Caratterizzazione del Sito come previsto dalle vigenti leggi in materia ambientale;
- d. L'esecuzione all'inizio delle lavorazioni di indagini ambientali preliminari con l'esecuzione di sondaggi consistenti in almeno 10 carotaggi con carotiere da 101 mm e successive analisi chimiche da eseguire su almeno 20 campioni determinando i seguenti analiti: idrocarburi pesanti C > 12, IPA, Mercurio, Piombo, Zinco, Stagno.
- e. la predisposizione prima dell'inizio delle lavorazioni di un'adeguata protezione mediante fasciature, coperture, ecc. di tutte le apparecchiature, le opere e le parti site nell'area di cantiere le quali non sia agevole e/o opportuno rimuovere per difenderle da rotture, guasti, manomissioni, ecc. in modo che a lavoro ultimato siano consegnate nelle condizioni preesistenti;
- f. la realizzazione dei tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove, verifiche, esplorazioni, capisaldi, controlli e simili (che possano occorrere dal giorno in cui inizia la consegna fino al compimento del collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione) tenendo a disposizione del Direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna.

1.3. Oneri e obblighi per l'attivazione, la gestione ed il mantenimento del cantiere

- a. la formazione del cantiere attrezzato, ivi comprese le vie di accesso, in relazione alla entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o private, la recinzione nei termini previsti dalle vigenti disposizioni, e l'ottenimento dei permessi per l'uso del suolo pubblico ed i relativi oneri;
- b. la pulizia e la manutenzione quotidiana ed il mantenimento, in perfetto stato di conservazione, di tutte le opere realizzate e di tutto il complesso del cantiere sino all'emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione ed il mantenimento delle condizioni di sicurezza del traffico pedonale e veicolare in tutte le aree, pubbliche e private, limitrofe ed

antistanti il cantiere, i rifacimenti e le riparazioni al piano stradale eventualmente danneggiato, agli accessi ed ai cantieri, inclusa l'illuminazione delle vie d'accesso e del cantiere stesso; la continuità degli scoli delle acque e quant'altro necessario a rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori, lo sgombero dei materiali di rifiuto, anche se abbandonati da altre ditte, sino alle discariche autorizzate, il divieto di deposito di materiali fuori dal recinto di cantiere, anche per brevissimo tempo;

- c. la predisposizione degli attrezzi, dei ponti, delle armature, delle puntellazioni e quant'altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori nei termini previsti dalle vigenti norme in materia di sicurezza nei cantieri, ivi compresa la realizzazione e mantenimento di tutte le opere provvisorie necessarie, nel corso dei lavori, anche su disposizione del Direttore dei lavori e/o del Coordinatore per l'esecuzione dei lavori, per l'esecuzione delle opere e per la protezione e sicurezza dei lavoratori;
- d. la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà dell'Amministrazione, anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla resa in consegna dell'opera da parte della medesima Amministrazione;
- e. l'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori, Nel caso di sospensione dei lavori dovrà essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato o insufficiente rispetto della presente norma;
- f. la guardiania e la sorveglianza diurna e notturna nell'arco delle 24 ore giornaliere nonché l'onere di tutto il personale all'uopo necessario; la custodia continuativa deve essere affidata a personale provvisto di qualifica di guardia particolare giurata.
- g. Il mantenimento in servizio di tutti gli impianti esistenti per tutta la durata dei lavori e la loro interruzione solo per motivate esigenze in giornate e orario concordato con i Responsabili dell'Utenza e dei Lavoratori dell'Ente; particolari lavorazioni dovranno essere realizzati in giornate e orario da concordarsi, dovrà comunque essere garantita l'accessibilità e fruibilità e l'utilizzazione dell'immobile,

1.4. Oneri e obblighi correlati alle forniture e trasporti

- a. la fornitura e il trasporto, a piè d'opera, di tutti i materiali e mezzi occorrenti per l'esecuzione dei lavori, franchi di ogni spesa di imballo, trasporto, tributi ed altra eventualmente necessaria e l'assunzione a proprio ed esclusivo carico dei rischi derivanti dai trasporti; l'Appaltatore ha l'obbligo di presentare preventivamente ad ogni singola fornitura un'idonea documentazione relativa alle apparecchiature, attrezzature e materiali da fornire; tale documentazione dovrà essere esaustiva delle caratteristiche estetiche, cromatiche, tipologiche, tecniche, ergonomiche, igienico-sanitarie e relative ai materiali utilizzati comprendendo anche cataloghi, campionature, particolari esecutivi e tutto quanto necessario per una completa valutazione dei singoli elementi e materiali proposti;

- b. i materiali, le attrezzature e le apparecchiature fornite dovranno garantire le caratteristiche di resistenza, durabilità, funzionalità, igienicità e rispondenza alle normative in vigore con particolare riguardo alla sicurezza d'uso ed all'assenza di sostanze tossico-nocive;
- c. il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della Direzione Lavori, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto dell'ente appaltante e per i quali competono, a termini di contratto, all'appaltatore l'assistenza alla posa in opera. I danni che, per cause dipendenti dall'appaltatore, fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti dovranno essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore;
- d. il pieno rispetto delle norme vigenti sulla qualità e requisiti per l'accettazione dei materiali in particolare per l'isolamento termico ed acustico, la protezione antincendio, l'esposizione di agenti chimici, fisici e biologici, ecc.

1.5. Oneri e obblighi a conclusione dei lavori

- a. la pulizia di tutte le opere, delle aree pubbliche o private adiacenti al cantiere e, nel caso di interventi di manutenzione o di ampliamento di edifici, anche dei locali già esistenti se insudiciati nell'esecuzione delle opere nuove al termine dei lavori. L'Amministrazione non prenderà in consegna l'immobile in mancanza della suddetta pulizia;
- b. il ripristino di tutti i confini e picchetti di segnalazione, nelle posizioni inizialmente consegnate dalla stessa Direzione dei Lavori prima dell'ultimazione dei lavori e, comunque, a semplice richiesta della Direzione dei Lavori;
- c. la consegna, entro 15 giorni dalla data dell'ultimazione lavori, di tutti i documenti, collaudi tecnici e certificati, incluso tutto quanto elencato al punto d. che qui segue, necessari a rendere l'opera completamente agibile, utilizzabile e consegnabile provvisoriamente in condizioni di piena conformità normativa.
Per il rispetto di tale termine si fa riferimento alla data in cui detta documentazione, completa in ogni sua parte, sarà fatta pervenire dal Direttore dei lavori (cui l'Impresa la consegnerà) al Responsabile del procedimento, che dopo verifica ne rilascerà ricevuta. Ogni minuta aggiunta di dettaglio, disposta in quanto mancante, o integrazione disposta perché necessaria dalle norme, dovrà essere consegnata entro il termine perentorio di ulteriori 5 giorni dalla disposizione del RUP, termine dopo il quale verrà applicata la penale di cui al precedente art. 13, e segnatamente al punto 2.e.
Entro tale data dovranno altresì essere pienamente sanati gli eventuali vizi riscontrati in sede di verbalizzazione dell'ultimazione lavori e di cui al precedente art. 40 del presente C.S.A., qualora si tratti di elementi che anche solo in minima parte possano inficiare l'agibilità, l'utilizzabilità, la conformità a norma e la piena consegnabilità alla Stazione Appaltante e l'utilizzo dell'immobile ristrutturato.
- d. l'esecuzione di tutti i collaudi tecnici e delle prove d'uso richiesti e della consegna dei certificati di fornitura e di laboratorio dei materiali utilizzati e delle schede tecniche e del manuale d'uso di manutenzione di tutte le attrezzature ed impianti installati in opera e la consegna dello stato finale esecutivo di tutte le opere edili, strutturali ed impiantistiche

eseguite (elaborati grafici di dettaglio ed elenco dei materiali utilizzati);

- e. la garanzia dei lavori per un periodo non inferiore ad anni due a decorrere dalla data di approvazione del certificato di collaudo provvisorio. Gli eventuali difetti di costruzione, di materiale o di posa in opera che si manifestino nel suddetto periodo di tempo saranno eliminati a cura e spese dell'appaltatore. Tali obblighi sono immediatamente applicati anche a quanto prescritto dai paragrafi che seguono. Vale inoltre quanto previsto dagli arti 1667, 1668 e 1669 del C.C.

Resta inteso, e costituisce obbligo dell'Appaltatore, che ogni specifica garanzia prestata da fabbricanti, fornitori o esecutori degli impianti e componenti tecnologici tutti, eseguiti o forniti mediante subappalto, o fornitura con posa in opera, o semplice fornitura, od altra modalità, non decorre dalla data di installazione e consegna di questi all'Appaltatore, nè dalla prova tecnica eseguita ai fini dell'accettazione da parte dell'Appaltatore, bensì dalla data di consegna effettiva ed operativa alla Stazione Appaltante, corrispondente alla consegna a quest'ultima della struttura ultimata e funzionale in ragione della sua gestione. Sarà onere dell'Appaltatore provvedere all'eventuale occorrente estensione temporale di dette specifiche garanzie, e di fornirne documentazione alla Stazione appaltante all'atto di detta consegna.

Circa gli interventi che si evidenzino necessari durante tutto il predetto periodo di garanzia, l'Appaltatore, a cui spetta l'onere dell'intervento, si impegna a far intervenire le ditte realizzatrici delle opere o costruttrici dei componenti impiantistici, comunque autorizzate ad effettuare interventi in garanzia, su semplice richiesta della Stazione Appaltante all'Appaltatore espressa in qualsiasi forma consentita (anche fax o posta elettronica), entro il periodo di tempo più breve possibile e comunque non superiore a tre giorni lavorativi. Decorso tale termine, l'Amministrazione appaltante potrà provvedere in proprio a far intervenire una ditta adeguata al necessario intervento in garanzia, salvo poi rivalersi sull'Appaltatore per gli eventuali oneri economici affrontati, senza che questo pregiudichi in alcun modo l'efficacia e la durata della garanzia stessa. In alcun modo si potrà far ricadere gli oneri dell'intervento sull'Amministrazione appaltante, la quale si riserva di rifiutare interventi in garanzia da parte di ditte o personale tecnico ritenuto inadeguato, a suo insindacabile giudizio.

1.6. Oneri e obblighi relativi a rapporti con soggetti terzi

- a. l'assunzione delle spese, dei contributi, dei diritti, dei lavori, delle forniture e delle prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori, nonché delle spese per le utenze e per i consumi dipendenti dai predetti servizi;
- b. il pagamento di tributi, canoni e somme comunque dipendenti dalla concessione di permessi comunali, occupazioni temporanee di suolo pubblico, licenze temporanee di passi carrabili, ottenimento dell'agibilità a fine lavori, certificazioni relative alla sicurezza, conferimento a discarica, rispondenza igienico - sanitaria dell'opera, nonché il pagamento di ogni tributo, presente o futuro, comunque correlato a provvedimenti comunque necessari alla formazione e mantenimento del cantiere ed all'esecuzione delle opere ed alla messa in funzione degli impianti;
- c. la richiesta, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dall'Amministrazione (enti pubblici, privati, aziende erogatrici dei servizi di fornitura acqua -

luce - gas - fognature, ANAS, aziende di servizi sanitari e/o ambientali ed altre eventuali), interessati direttamente o indirettamente ai lavori, di tutti i permessi necessari, oltre a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale, con il pagamento dei relativi tributi, canoni e quant'altro necessario;

- d. il passaggio, le occupazioni temporanee ed il risarcimento di danni per l'abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali ed ogni altro onere relativo all'appalto.

1.7. Oneri ed obblighi in ordine a documentazione fotografica e campionamenti

- a. la produzione, alla Direzione lavori, di un'adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessità o non più ispezionabili o verificabili dopo la loro esecuzione (scavi, f.p.o. armatura prima dei getti in c.a., ecc.) e comunque quella necessaria prima dell'inizio delle lavorazioni e quella al completamento dei lavori. La predetta documentazione, a colori ed in formati idonei ed agevolmente riproducibili, deve essere resa in modo da non rendere modificabile la data ed ora delle riprese;
- b. l'esecuzione presso gli istituti autorizzati di tutte le prove che verranno ordinate dalla Direzione dei Lavori su materiali e manufatti da demolire, da rimuovere o da conservare al fine di individuare l'eventuale presenza di fibre di amianto e/o materiali tossico-nocivi o comunque sostanze pericolose o materiali inquinanti.
- c. l'esecuzione, presso gli istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla Direzione dei Lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni, modelli, sagome e l'esecuzione di prove di carico, assaggi e sondaggi di parti già edificate e calcoli che siano ordinati dalla stessa Direzione dei Lavori su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché le prove di tenuta per le tubazioni e di funzionamento delle parti impiantistiche rispondenti ai livelli prestazionali previsti; in particolare è fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato e conservato. Spetta all'insindacabile giudizio della Direzione dei Lavori la valutazione della rispondenza delle prove, campioni, prelievi e quant'altro necessario alle dovute prescrizioni, con la facoltà di farli ripetere finché tale rispondenza non sia raggiunta. Dei campioni potrà essere ordinata la conservazione, munendoli di sigilli e della sottoscrizione del Direttore dei Lavori e dell'appaltatore o comunque con modalità tali da garantirne l'autenticità;
- d. fornitura di un campione e/o l'esecuzione di un'opera campione delle singole categorie di lavoro adeguatamente prima della messa in opera o esecuzione ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal Capitolato Speciale o sia richiesto dalla Direzione dei Lavori, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili.

Resta inteso che tutti gli oneri e gli obblighi succitati sono compresi nei prezzi unitari dei lavori risultanti dall'offerta formulata e che i medesimi prezzi, siano essi a corpo o a misura, sono incluse indistintamente tutti gli oneri, le forniture, le lavorazioni ed i trasporti necessaria a dare l'opera finita e realizzata a perfetta regola d'arte in ogni suo particolare.

Art. 45 - Disciplina dei cantiere

1. L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento e le prescrizioni ricevute, Dovrà, inoltre, assumere solamente persone capaci ed idoneamente formate. L'Amministrazione potrà pretendere che l'appaltatore allontani dal cantiere quei dipendenti che risultino palesemente insubordinati, incapaci e disonesti o, comunque, non graditi all'Amministrazione per fatti attinenti alla conduzione dei lavori.
2. L'appaltatore assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere attraverso la direzione del cantiere la quale viene assunta da un tecnico qualificato ed iscritto all'Albo della relativa categoria, dipendente dell'impresa o avente apposito incarico professionale o altro rapporto con l'impresa, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere. Il Responsabile del Procedimento e/o il Direttore dei Lavori potranno richiedere un curriculum professionale dal quale risulti adeguata esperienza e competenza professionale del tecnico proposto e in mancanza di tali requisiti potranno richiedere un diverso nominativo.
3. In particolare, il direttore di cantiere dovrà presenziare a tutti i rilievi di consegna, di liquidazione, alle misurazioni in corso di lavoro, provvedere agli adempimenti in materia di sicurezza e provvedere, altresì, a quant'altro necessario in concorso sia con il personale dell'Amministrazione che con gli eventuali rappresentanti delle imprese subaffidatarie. Dovrà prestare, con continuità, la propria opera sui lavori stessi, dall'inizio alla loro ultimazione.
4. L'Amministrazione ed il Direttore dei Lavori dovranno ricevere formale comunicazione scritta del nominativo del direttore di cantiere entro la data di consegna dei lavori. Dovranno, altresì, ricevere le eventuali tempestive comunicazioni interessanti le eventuali variazioni della persona e/o dei suoi requisiti professionali.
5. L'Amministrazione, attraverso il Direttore dei Lavori, ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni discendenti dalla scelta del detto direttore, ivi compresi quelli causati dall'imperizia o dalla negligenza, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.
6. I rappresentanti dell'Amministrazione; deputati alla conduzione dei lavori, agli adempimenti in materia di sicurezza e/o comunque dalla medesima autorizzati avranno libero accesso al cantiere in qualsiasi giorno ed ora, ad ogni parte degli interventi oggetto dell'appalto.

Art. 46 - Cartello di cantiere

1. L'appaltatore deve predisporre ed esporre in sito il cartello indicatore, con le dimensioni di almeno cm. 100 di base e cm. 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del

Ministero dei LL.PP. dell' 1.6.1990, n. 1729/UL e s.m.i., curandone i necessari aggiornamenti periodici.

Art. 47 - Materiali ed oggetti di valore

I materiali dovranno corrispondere alle prescrizioni tecniche ed ai campioni e dovranno essere accettati dai rappresentanti dell'Amministrazione prima che vengano posti in opera. Quelli accettati non potranno più venir allontanati dal cantiere né essere tolti alla loro destinazione senza il consenso dei citati rappresentanti dell'Amministrazione. Quelli non accettati dovranno essere allontanati dal cantiere e le opere e i lavori eventualmente eseguiti dovranno essere rifatti.

In ogni caso l'accettazione dei materiali non è mai definitiva prima del collaudo e, pertanto, essi potranno venir rifiutati anche dopo la loro accettazione e posa in opera.

I materiali provenienti da escavazioni o demolizioni i quali siano ritenuti utilizzabili dai responsabili dei lavori per conto dell'Amministrazione resteranno di proprietà della medesima Amministrazione e l'appaltatore dovrà riporli, regolarmente accatastati, nei luoghi richiesti, intendendosi di ciò compensato con i prezzi degli scavi e delle relative demolizioni. Ove tali materiali siano ceduti all'appaltatore, il prezzo ad essi attribuito dovrà essere dedotto dall'importo netto dei lavori.

Comunque, l'Amministrazione si riserva la proprietà degli oggetti di valore e di quelli che interessano la scienza, la storia, l'arte e l'archeologia, compresi i relativi frammenti, che si rinverranno sui fondi occupati per l'esecuzione dei lavori e nei rispettivi cantieri, con l'obbligo dell'appaltatore di consegnarli all'Amministrazione medesima che gli rimborserà le spese incontrate per la loro conservazione e per speciali operazioni che fossero state ordinate per assicurarne l'incolumità ed il più diligente recupero.

L'appaltatore è responsabile di ogni danno o perdita degli oggetti scoperti che si verificasse per opera o per negligenza dei suoi agenti ed operai.

Art. 48 - Spese contrattuali, imposte, tasse

1. Sono a carico dell'appaltatore - senza diritto di rivalsa tutte le spese, imposte (eccetto l'I.V.A.), diritti di segreteria, bolli, tasse ed altri oneri direttamente o indirettamente attinenti alla predisposizione, stipulazione e registrazione del contratto, alla gestione tecnico-amministrativa dell'appalto, incluse le spese di bollo per il certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.

INDICE

CAPO I - DISPOSIZIONI NORMATIVE	2
Art.1 - Oggetto dell'appalto	2
Art.2 - Ammontare dell'appalto e categoria prevalente, categorie scorparabili e subappaltabili	2
Art.3 - Modalità di stipulazione del contratto	4
CAPO II - DISCIPLINA CONTRATTUALE	5
Art. 4 - Interpretazione	5
Art. 5 - Documenti contrattuali	5
Art. 6 - Conoscenza delle condizioni dell'appalto	6
Art. 7 - Fallimento dell'esecutore e gravi inadempienze.....	7
Art. 8 - Rappresentante dell'appaltatore e domicilio.....	8
Art. 9 - Norme generali su materiali, componenti, sistemi ed esecuzione	8
CAPO III- TERMINI DI ESECUZIONE.....	8
Art. 10 - Consegna e inizio dei lavori	8
Art. 11 - Termini per l'ultimazione dei lavori	9
Art. 12 - Sospensioni e proroghe.....	9
Art. 13 - Penali in caso di ritardo	10
Art. 14 - Programma esecutivo dei lavori e cronoprogramma	10
Art. 15 - Risoluzione dei contratto per mancato rispetto dei termini.....	11
CAPO IV – DISCIPLINA ECONOMICA.....	11
Art. 16 - Anticipazione	11
Art. 17 - Pagamenti in acconto	11

Art. 18 - Pagamenti a saldo	12
Ad. 19 - Revisione prezzi	13
Art. 20 - Cessione del contratto	13
Art. 21 - Cessione dei crediti.....	13
CAPO V - CRITERI PERLA LIQUIDAZIONE DEI LAVORI.....	13
Art. 22 - Valutazione dei lavori	13
Art. 23 - Valutazione dei lavori a misura e in economia.....	14
CAPO VI - GARANZIE.....	15
Art. 24 - Cauzione provvisoria	15
Art. 25 - Garanzia fideiussoria o cauzione definitiva	15
Art. 26 - Riduzione delle garanzie	16
Art. 27 - Assicurazione a carico dell'impresa	16
CAPO VII - ESECUZIONE DEI LAVORI.....	17
Art. 28 - Variazione dei lavori	17
Art. 29 - Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi	18
CAPO VIII - SICUREZZA NEI CANTIERI	18
Art. 30 - Norme di sicurezza generali.....	18
Art. 31 -Sicurezza sul luogo di lavoro	18
Art. 32 - Piani di sicurezza	19
Art. 33 - Piano operativo di sicurezza	19
Art. 34 - Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza	20
CAPO IX – SUBAPPALTO.....	20
Art. 35 - Subappalto	20

Art. 36 - Responsabilità in materia di subappalto	22
Art. 37 - Pagamento dei subappaltatori.....	23
CAPO X – CONTROVERSIE.....	23
Art. 38 - Controversie.....	23
Art. 39 - Risoluzione dei contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori	24
CAPO XI - ULTIMAZIONE LAVORI	25
Art. 40 - Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione	25
Art. 41 - Termini per il collaudo.....	26
Art. 42 - Presa in consegna dei lavori ultimati	26
Capo XII - Oneri ed obblighi a carico dell'appaltatore	27
Art. 43 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera	27
Art. 44 - Oneri ed obblighi diversi a carico dell'appaltatore	27
Art. 45 - Disciplina dei cantiere	34
Art. 46 - Cartello di cantiere.....	34
Art. 47 - Materiali ed oggetti di valore	35
Art. 48 - Spese contrattuali, imposte, tasse.....	35